


CODICE
DEONTOLOGICO

ASSISTENTE
SANITARIO



INTRODUZIONE

Il Codice deontologico rappresenta uno strumento fondamentale per le professioni sanitarie, in quanto contribuisce a delineare e definire l'identità professionale, nonché l'insieme dei doveri e delle responsabilità a cui i professionisti sono chiamati ad ispirarsi e attenersi, al fine di garantire all'individuo e alla persona assistita la migliore risposta al bisogno di salute, assicurando la qualità delle prestazioni erogate.

La revisione dei Codici deontologici ha richiesto un approfondito e articolato lavoro di analisi dei contesti lavorativi, delle competenze e delle normative che disciplinano le professioni, nonché le implicazioni giuridiche e medico-legali che tali norme possono avere sull'operato quotidiano dei professionisti.

Inoltre, i Codici deontologici concorrono, unitamente e nel rispetto del profilo professionale e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi universitari e di formazione postbase, alla definizione dell'ambito di competenza di ogni professione sanitaria, definendone le responsabilità, le funzioni e i margini di intervento.

Il lavoro di revisione dei Codici deontologici delle professioni afferenti alla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP è stato lungo e complesso, e possiamo dire, iniziato sin dall'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Nel 2021, con l'avvio dell'attività di revisione dei Codici deontologici, la Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP si è posta l'ambizioso obiettivo di renderli coerenti e rispettosi dei valori della Costituzione etica, pertanto comuni alle diverse professioni, ribadendo la centralità della dignità e dell'umanità biologica e spirituale della Persona, quindi includenti e mai escludenti.

L'utilizzo di un lessico chiaro, definito, non interpretabile, rivolto al positivo, che garantisca la tutela della persona – nei suoi diversi ruoli di assistita, professionista e di riferimento – così come i valori etici e la responsabilità professionale, che sono il fondamento per costruire relazioni di fiducia fondamentali per operare in modo corretto e per garantire che le azioni professionali siano in linea con un comportamento morale e rispettoso, sono principi che contribuiscono non solo a un buon ambiente lavorativo, ma anche a una società più giusta e sostenibile.

Il lavoro di revisione non può e non deve ritenersi concluso, per le caratteristiche proprie dei Codici deontologici, quali documenti dinamici, che vanno costantemente aggiornati e adattati all'evoluzione delle professioni e del contesto nel quale operano.

Pertanto, il lavoro continuerà.

**Il Componente del Comitato centrale
con delega all'etica e deontologia**
Antonio Cerchiaro

La Presidente
Teresa Calandra

Ferrara, 31 gennaio e 1 febbraio 2025

CODICE DEONTOLOGICO ASSISTENTE SANITARIO

PREMESSA

Il presente Codice deontologico si applica agli Assistenti sanitari iscritti al proprio albo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti dell'Assistente sanitario affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dall'Assistente sanitario e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

PRINCIPI FONDAMENTALI

PARTE I - PERSONA

Art. 1 Definizione di persona

La persona è una totalità unificata, il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche e spirituali, etiche e bioetiche, culturali e relazionali, progettuali e ambientali dell'essere umano nel percorso della vita.

Nella relazione di cura, il concetto di persona affrisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

Art. 2 Il professionista sanitario

Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti prosociali e garantisce interventi qualificati.

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure,

interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.

In caso di dilemmi etici che non può sciogliere, il professionista sanitario attiva il ricorso alla consulenza bioetica, se disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni; ove non sia disponibile, il professionista sanitario elabora una soluzione in base ai suddetti principi. In caso di conflitti etici, esercita la libertà di coscienza.

Il professionista sanitario mette la propria competenza a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da meritare la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

Art. 3 La persona assistita

La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

Art. 4 La persona di riferimento

La persona di riferimento è colui che si prende cura della persona assistita, in particolare quando questa si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute e partecipa alla relazione di cura. Nei casi previsti dalla normativa, la persona di riferimento può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale, amministratore di sostegno o fiduciario.

Art. 5 Centralità della persona

Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.

Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario previene e riconosce, ove presente, il dolore nella persona assistita. Secondo la propria competenza, definisce e misura il dolore e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro sollievo nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica futile, sproporzionata, inefficace e inappropriata.

Art. 6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni. Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della persona assistita.

L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

Il professionista sanitario presta assistenza in caso di urgenza e in caso di calamità si mette a disposizione per il soccorso alla persona e alle comunità.

Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della persona o della comunità.

Il professionista sanitario promuove la crescita della comunità professionale, attraverso l'impegno proprio e il coinvolgimento dei colleghi.

Art. 7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle conoscenze nell'interesse della salute di persone e comunità, secondo protocolli etici, rigorosi e razionali. Quando la ricerca scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, il professionista sanitario protegge la dignità e la sicurezza di chi vi partecipa.

PARTE II - RESPONSABILITÀ

Art. 8 Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Art. 9 Responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la protezione della salute e la sicurezza.

Il professionista sanitario, sulla base della propria competenza, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Art. 10 Responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha la responsabilità di creare e mantenere un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di ogni professione sanitaria.

Art. 11 Responsabilità nei modelli organizzativi

Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità dei modelli organizzativi della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità e offre soluzioni congruenti nel rispetto della propria competenza e funzione.

Art. 12 Responsabilità nei confronti dell'ambiente

Il professionista sanitario esercita la propria attività nel rispetto dell'ambiente, partecipa ad azioni di educazione e prevenzione per un uso appropriato delle risorse naturali e per uno sviluppo eco-sostenibile, anche a beneficio delle generazioni presenti e future.

Art. 13 Conflitti di interesse

Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interesse, riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione, nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.

Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di evidenti condizioni di conflitto di interesse.

PARTE III - SALUTE

Art. 14 Definizione di salute

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia.

La tutela della salute è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità. Elemento di garanzia è la sicurezza delle cure.

Art. 15 Promozione della salute

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche allo sviluppo funzionale della persona.

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti, in tutte le età della vita.

Il professionista sanitario promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue il potenziamento dell'organizzazione sanitaria attraverso la ricerca, le evidenze e le informazioni scientifiche.

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento, nel prevenire e affrontare situazioni di vulnerabilità, di disagio, di svantaggio e di emergenza. Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.

Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di educazione alla salute.

Art. 16 Prevenzione e precauzione

Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

Il professionista sanitario adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano ricerche scientifiche in corso con risultati non sufficientemente comprovati.

Art. 17 Accesso al servizio sanitario nazionale

Ogni persona ha pari diritto di accedere, anche con l'uso delle tecnologie digitali, al servizio sanitario nazionale, comunque organizzato e articolato sul territorio.

Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e dell'organizzazione sanitaria, contribuisce a rendere effettivi i principi fondamentali di universalismo, ugualianza e solidarietà del servizio sanitario nazionale.

PARTE IV - RELAZIONE

Art. 18 Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso la persona e la presa in carico dei suoi bisogni di salute.

Il professionista sanitario, sia che abbia contatto diretto con la persona sia che non ne abbia, è parte della relazione di cura.

Art. 19 Qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, educazione e gentilezza, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione di ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi. Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla situazione.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

Il professionista sanitario, con il proprio agire, concorre pienamente alla qualificazione della relazione di cura anche quando non ha rapporti diretti con la persona assistita.

Art. 20 Relazione con i familiari della persona assistita

Alla relazione di cura partecipano, ove la persona assistita lo consenta, i suoi familiari.

Il professionista sanitario offre, coordinandosi con l'equipe, sostegno e orientamento ai familiari che si prendono cura della persona assistita.

Art. 21 Lealtà comunicativa

Il professionista sanitario, in particolare con la persona assistita, adotta un comportamento fondato sulla lealtà comunicativa, fornisce informazioni trasparenti, complete e accurate in merito ai propri interventi, e adegua lo stile e gli strumenti comunicativi.

Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove l'autonomia decisionale della persona.

Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e consapevole le proprie scelte.

Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

Art. 22 Il tempo di relazione è tempo di cura

L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura intellettuale, relazionale ed educativa, necessari per instaurare e mantenere una efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di riferimento, costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

PARTE V - INFORMAZIONE

Art. 23 Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Art. 24 Informazione alla persona nella relazione di cura

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato dell'informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto-dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altri l'incarico di ricevere l'informazione.

Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni componente comunica alla persona assistita.

Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi sanitari.

Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

Art. 25 Informazione sanitaria al pubblico

La comunicazione del professionista sanitario al pubblico contiene unicamente informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della persona nonché della salute individuale e collettiva.

Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.

Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 26 Pubblicità sanitaria

La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca, ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della professione sanitaria.

Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività professionale, le caratteristiche del servizio offerto e il compenso relativo alle prestazioni.

Art. 27 Informazione nelle reti digitali

Il professionista sanitario, anche nell'utilizzo delle reti digitali, rispetta le regole della corretta informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità sanitaria.

Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nelle reti digitali, attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante evoluzione, a tutela della persona e della comunità.

Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, le reti digitali, il web e i social media, mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

PARTE VI - CONSENSO

Art. 28 Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso, salvo i casi previsti dalla legge purché rispettosa della dignità della persona.

Art. 29 Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione degli interventi proposti dal professionista sanitario.

Art. 30 Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.

La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa valutazione, revocarlo in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale, propone eventualmente la consulenza di uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente, prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

Art. 31 Persona minore di età

Il professionista sanitario informa la persona minore di età in modo adeguato all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della persona minore di età.

Art. 32 Persona con ridotta capacità

Qualora la persona abbia limitata e parziale capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria salute, il professionista sanitario valorizza la relazione di cura e sostiene l'espressione di consenso, dissenso o revoca al progetto di cura proposto.

Art. 33 Persona incapace

Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di una persona di riferimento.

PARTE VII - MULTIPROFESSIONALITÀ

Art. 34 Attività multiprofessionali

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su informazione e condivisione, responsabilità e solidarietà, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza, partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

PARTE VIII - COMPETENZA

Art. 35 Definizione di competenza

La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità tecnico-scientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti processi educativi teorico-pratici.

Art. 36 Competenza nell'esercizio della professione

Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

Art. 37 Consulenza e supervisione

Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

Art. 38 Limiti della propria competenza

Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza, riconosce i propri limiti, nella contingenza del caso garantisce la continuità della cura coinvolgendo l'equipe e, quanto prima, aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti non pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

Art. 39 Aggiornamento della propria competenza

Il professionista sanitario aggiorna e adegua la propria competenza in relazione all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali, tenendo conto del contesto sanitario, sociale, culturale e ambientale.

Art. 40 Competenza digitale

Il professionista sanitario acquisisce e aggiorna la competenza per l'utilizzo degli strumenti digitali e la adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

L'ambiente digitale richiede al professionista sanitario una specifica e attenta applicazione dei principi etici, anche nello sviluppo dell'intelligenza artificiale in sanità. Nell'uso e gestione delle tecnologie digitali garantisce sicurezza e riservatezza.

Ove possibile, il professionista sanitario predilige la relazione di cura vissuta in presenza.

Art. 41 Trasmissione della competenza agli studenti

Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li accoglie e accompagna con attenzione, e si adopera per la trasmissione della propria competenza professionale e relazionale.

PARTE IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Art. 42 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Art. 43 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende, o che conosce direttamente o indirettamente, in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della scelta. A prescindere da detta autorizzazione, la rivelazione è ammessa per l'adempimento di obblighi di legge ovvero in caso di pericolo, grave e non altrimenti evitabile, per la vita o l'incolumità di terze persone e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del vincolo del segreto professionale.

Art. 44 Trattamento dei dati personali

Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal diffonderli con qualsiasi mezzo, comprese le reti digitali, come il web e i social-media.

Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della persona nella ricerca e nella didattica, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche.

PARTE X - EQUITÀ

Art. 45 Definizione di equità

L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti condizioni delle

single persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni e alle risorse rese disponibili.

Art. 46 Equità in salute

Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi sanitari e alle prestazioni di qualità, per ogni persona e in ogni parte del territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti della comunità.

L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea e trasparente che tenga conto del bilanciamento tra i bisogni di salute effettivi e gli interessi virtuosi della persona e della comunità, nel rispetto dell'ambiente. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

Art. 47 Ruolo del professionista

Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, e attua gli interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

Art. 48 Equità e non conflittualità

Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise, anche attraverso procedure di conciliazione.

REGOLE COMPORTAMENTALI

PARTE XI - IDENTITÀ DEL PROFESSIONISTA

Art. 49 Definizione

L'Assistente sanitario è il professionista sanitario, iscritto al relativo albo professionale, che svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale, negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e nel presente Codice deontologico.

L'Assistente sanitario esercita, in autonomia tecnico-professionale, gestionale e organizzativa, le attività di propria competenza e collabora con altri professionisti sanitari e operatori all'attività di programmazione e di organizzazione delle prestazioni in favore della persona, della famiglia e della comunità.

L'Assistente sanitario, concorrendo a creare un clima di accoglienza e di sostegno, tutela la salute e garantisce la continuità delle cure, ponendo al centro della sua azione la persona nella sua interezza, promuovendone la partecipazione attiva alle scelte che la riguardano e rispettandone la dignità, l'autonomia e i bisogni.

Art. 50 Ambiti

L'Assistente sanitario svolge la propria attività negli ambiti di prevenzione, cura e riabilitazione, in contesti pubblici e privati, sia in regime di dipendenza che come libero professionista, nell'area preventiva, educativa, della promozione, di recupero, epidemiologica, organizzativa, formativa, di consulenza e di ricerca. Opera in autonomia o all'interno di équipe multidisciplinari e multiprofessionali, nell'ottica della transdisciplinarietà e nel rispetto della normativa, per promuovere la salute umana, ambientale e animale.

L'Assistente sanitario opera in servizi e contesti sanitari, sociali ed educativi, come luoghi di vita, tra cui istituti scolastici, associazioni, strutture socio-sanitarie, comuni, istituti penitenziari, centri di recupero o prima accoglienza, nelle Aziende USL e Ospedaliere (Dipartimenti di prevenzione; igiene e sanità pubblica; servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro-SPESAL SPSAL; centri screening; servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione-SIAN; medicina dello sport; pediatria di comunità; ambulatori di pneumologia, oncologia, per immigrati; Distretti; Case della salute; consultori familiari; Dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche; medicina penitenziaria; centri per l'educazione alla salute; uffici formazione; uffici qualità e valutazione prestazioni sanitarie; uffici di comunicazione e relazione con il pubblico; medicina legale; servizi di prevenzione e protezione; presso il Medico competente; Direzioni sanitarie; Igiene ospedaliera; servizi di consulenza genetica; Dipartimenti di programmazione-Accreditamento-Acquisito e controllo delle prestazioni Sanitarie e sociosanitarie, IRCCS; Università; INAIL; INPS e Ministeri (in particolare, Ministero della salute)

L'Assistente sanitario opera in ambito privato, tra l'altro, alle dipendenze di: strutture sanitarie, socio-sanitarie, ambulatoriali e cooperative; in libera professione, presso studi professionali, società di servizi, centri di consulenza, scuole di formazione, assicurazioni sanitarie.

L'Assistente sanitario svolge la propria attività professionale e manageriale in strutture sanitarie e sociali, pubbliche o private, nella rete ospedaliera e territoriale, nel servizio sanitario nazionale e in altri Enti del Ministero della Salute, dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché negli enti locali territoriali autonomi, Direzioni Provinciali del Lavoro, USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera), fondazioni, cooperative, in ogni altro contesto in ambito preventivo, educativo e promozionale in tema di salute e in ogni altro ambito che richieda le sue competenze, in conformità al Decreto Ministeriale n. 69/1997.

Art. 51 Competenze

L'Assistente sanitario individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero basati sul valore della promozione della salute quale processo che permette agli individui e alle comunità di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla.

L'Assistente sanitario opera, avvalendosi della propria competenza, nell'ambito della prevenzione primaria, secondaria, terziaria e quaternaria, della promozione e dell'educazione alla salute individuale, familiare, collettiva, della ricerca epidemiologica e sanitario-sociale, della medicina sociale, dell'igiene e sanità pubblica, dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrata.

L'Assistente sanitario accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.

L'Assistente sanitario salvaguarda la propria autonomia operativa nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti dell'assistenza sanitaria quali competenze acquisite nei piani di studio universitari del corso di laurea in Assistenza sanitaria, nonché nelle competenze acquisite tramite l'aggiornamento professionale costante, ed è responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni dei dati. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

L'Assistente sanitario, nell'esercizio della propria autonomia professionale, utilizza le tecniche e gli strumenti più idonei per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, promozione ed educazione della salute, attualmente in uso o futuri, quali il colloquio/counseling, l'intervista, la raccolta dei dati anamnestici informativi sulla salute e il benessere dei singoli e della comunità, le tecniche di comunicazione del rischio individuale e di comunità e marketing sociale, le tecniche di archiviazione e gestione di banche dati, registri, schedari, documentazione specifica e clinica e sua archiviazione digitale, la visita domiciliare in tutte le fasi di vita della persona, inchiesta epidemiologica, studi epidemiologici, tecniche di individuazione dei bisogni di comunità e pianificazione e valutazione dei relativi interventi, tecniche di gestione di progetti per la diagnosi precoce, educazione sanitaria individuale, di gruppo, comunitaria, tecnica gruppale, lavoro di rete, tecniche di counseling breve, tecniche didattiche e di formazione, tecniche e strumenti per la tutela della persona, tecniche di monitoraggio della salute attraverso gli screening, vaccinazioni, partecipazione nel team multidisciplinare dei trial clinici, spirometrie, elettrocardiogramma, campionamento del materiale biologico (prelievo venoso e tampone naso faringeo), campionamento di matrici ambientali, test di sensibilizzazione cutanea e secondo Mantoux, ulteriori test e accertamenti strumentali, tecniche di monitoraggio biologico applicate alle malattie infettive, alle infezioni correlate all'assistenza, alla medicina del lavoro, legale, sociale, mentale e delle dipendenze, sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, tecniche di profilassi delle malattie infettive, controllo a domicilio della terapia e chemioprolassi, relazioni e verbalizzazione di documenti, vigilanza e controllo (anche come incaricato U. P. G. - Ufficiale di polizia giudiziaria), attività di Consulente Tecnico di Ufficio o Perito negli ambiti previsti dalla normativa, telemedicina e ogni altro strumento o tecnica utilizzabile e riconducibile agli obiettivi della prevenzione, promozione ed educazione per la salute.

Art. 52 Prevenzione pediatrica

L'Assistente sanitario, riconoscendo l'elevata suscettibilità immunitaria dei bambini, implementa rigorose misure di sicurezza per prevenire l'insorgenza di infezioni e favorisce un ambiente protettivo e rassicurante per i bambini, attuando tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare la loro salute.

L'Assistente sanitario adotta tecniche e protocolli di prevenzione personalizzati in base all'età evolutiva e alle condizioni cliniche pediatriche, garantendo la massima sicurezza e protezione della salute.

L'Assistente sanitario, nel rispetto dei principi di etica professionale, presta particolare attenzione alla comunicazione efficace, salvaguardando l'integrità psicofisica dei bambini e degli adolescenti in tutte le fasi delle azioni di prevenzione e utilizzando un linguaggio adeguato a favorirne la collaborazione e l'aderenza alle procedure.

L'Assistente sanitario partecipa alle attività di revisione e miglioramento dei protocolli di prevenzione pediatrica, contribuendo alla loro ottimizzazione e al loro aggiornamento continuo basato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili.

Art. 53 Prevenzione veterinaria

L'Assistente sanitario, in possesso di specifica competenza, svolge la propria attività professionale ai fini preventivi a favore degli animali, ponendo attenzione agli aspetti di prevenzione di emergenza infettiva sanitaria. In ogni intervento, l'animale viene considerato quale essere vivente e senziente e ne viene rispettato il benessere, con il coinvolgimento della persona di riferimento nelle relative decisioni.

Art. 54 Obiettivi

L'Assistente sanitario, nella propria autonomia professionale, è impegnato nella tutela della salute individuale e collettiva al fine di promuovere la salute umana, ambientale e animale. Attraverso l'esecuzione di interventi preventivi e terapeutici, valuta, decide e agisce, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone. Basandosi su solide conoscenze scientifiche e sulla valutazione dei bisogni della comunità, definisce e attua strategie per promuovere il benessere fisico, mentale, sociale e spirituale.

L'Assistente sanitario si impegna nella prevenzione delle malattie e nella promozione del benessere, utilizzando strumenti innovativi e approcci personalizzati. Attraverso l'educazione sanitaria e l'utilizzo della sanità digitale, concorre a migliorare la qualità di vita delle persone e a contrastare le malattie croniche degenerative, infettive e oncologiche. Inoltre, l'Assistente sanitario si adopera per riorganizzare i servizi socio-sanitari, promuovendo uno sviluppo sostenibile che tenga conto delle esigenze economiche, ecologico-ambientali e socio-demografiche per il benessere della persona assistita, della comunità e degli ambienti di vita.

Art. 55 Decoro personale e dignità della professione

L'Assistente sanitario cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

PARTE XII - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 56 Procedure diagnostiche e terapeutiche

L'Assistente sanitario partecipa all'identificazione e alla definizione dei percorsi diagnostici, terapeutici, preventivi ed assistenziali ed effettua, per quanto di propria competenza, diagnosi di prevenzione e promozione del benessere per la persona e la comunità, basandosi sulle osservazioni e sulle valutazioni direttamente svolte, contribuendo alla effettuazione delle prestazioni con le proprie peculiari conoscenze e abilità. Adempie il

suo fondamentale ruolo per garantire una presa in carico globale della persona assistita e per promuovere stili di vita sani.

Art. 57 Consulenza

L'Assistente sanitario, in possesso di apposite competenze e nel rispetto del presente Codice deontologico, svolge attività di consulente tecnico o perito negli ambiti previsti dalla normativa applicabile, basandosi sulle evidenze scientifiche.

L'Assistente sanitario che presta consulenza opera in modo autonomo, mettendo a disposizione della comunità, dei colleghi e delle autorità le proprie competenze specifiche.

L'Assistente sanitario svolge attività di consulenza individuale o in équipe, collaborando con altri professionisti per garantire un approccio multidisciplinare e una presa in carico globale della persona assistita.

L'Assistente sanitario opera sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all'intervento di altri professionisti specialisti, al fine di ottimizzare l'intervento e assicurare la massima qualità dei servizi erogati.

L'Assistente sanitario si astiene dallo svolgimento della perizia o della consulenza tecnica nei casi di conflitto di interesse.

Art. 58 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

L'Assistente sanitario, nel rispetto dei principi etici della professione, basa il proprio operato sulle migliori evidenze scientifiche disponibili; contribuisce alla definizione e all'aggiornamento delle linee guida, procedure, protocolli e delle buone pratiche, alla elaborazione dei manuali della qualità delle strutture in cui opera, garantendo la massima qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate.

L'Assistente sanitario ha il dovere di segnalare eventuali deviazioni dalle buone pratiche professionali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dell'individuo e della comunità.

Art. 59 Pratiche non convenzionali

L'Assistente sanitario opera secondo il metodo della medicina basata sulle evidenze, promuovendo pratiche sanitarie proprie del Servizio Sanitario Nazionale e contrastando l'utilizzo di pratiche terapeutiche non validate da studi scientifici di provata efficacia.

Art. 60 Accertamento della morte

L'Assistente sanitario, per quanto di sua competenza, accompagna la persona assistita alla fase terminale della vita e la famiglia alla perdita affettiva e alla gestione del lutto; informa la persona assistita della possibilità di redigere Testamento Biologico o della trascrizione di altre dichiarazioni, volte ad indicare la propria volontà in modo libero ed inequivocabile.

Art. 61 Fecondazione assistita

L'Assistente sanitario, nell'équipe multiprofessionale dedicata alla pratica di fecondazione assistita, concorre, per quanto di sua competenza, alla trasmissione delle informazioni, agli aspetti preventivi, di promozione ed educazione alla salute e alla costruzione

della consapevolezza di chi intende accedere a tale pratica secondo etica, deontologia e legittimità normativa.

Art. 62 Interruzione volontaria della gravidanza

L'Assistente sanitario collabora nell'équipe multidisciplinare dedicata agli interventi connessi all'interruzione volontaria di gravidanza, secondo etica e deontologia, nel rispetto della presa in carico e della relazione di cura nei confronti della donna, concorrendo, per quanto di sua competenza, alla promozione di scelte consapevoli della donna e del partner.

Art. 63 Sperimentazioni con gli animali

L'Assistente sanitario riconosce l'importanza della ricerca scientifica, ma agisce sempre nel rispetto dei principi etici e del benessere animale; laddove coinvolto in attività sperimentali, si impegna per minimizzare il disagio degli animali e per garantire che ogni procedura sia giustificata da un chiaro beneficio per la salute umana o ambientale.

L'Assistente sanitario collabora a progetti di ricerca su modelli animali, assicurando che siano condotti in conformità alle normative vigenti e secondo rigorosi standard metodologici e statistici.

Art. 64 Riservatezza e anonimato

L'Assistente sanitario si impegna a garantire la protezione dei dati personali della persona assistita. La raccolta, l'analisi e l'utilizzo dei dati sono effettuati in modo corretto e trasparente, nel rispetto della normativa vigente. La condivisione dei dati è limitata alle persone autorizzate e avviene sempre in forma anonima, salvo esplicito consenso dell'interessato. Qualora la condivisione sia autorizzata in contesti didattici e di ricerca, l'Assistente sanitario omette di rilasciare indicazioni che consentano di identificare la persona.

Art. 65 Dipendenti pubblici e privati

L'Assistente sanitario svolge la sua attività in regime di dipendenza in strutture pubbliche o private o in regime libero professionale, anche in forma associata, con autonomia professionale, impegnandosi ad assicurare idonei interventi pertinenti alla professione.

Art. 66 Liberi professionisti

L'Assistente sanitario, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio apporto.

Art. 67 Libera professione intramoenia

L'Assistente sanitario svolge attività intramoenia in conformità ai regolamenti dell'azienda in cui opera, in autonomia e con conseguente responsabilità.

Art. 68 Equo compenso

L'Assistente sanitario che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto,

equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

L'Assistente sanitario è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

L'Assistente sanitario può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 69 Rifiuto di prestazioni professionali

L'Assistente sanitario, nell'esercizio della propria professione, è libero di rifiutare prestazioni che contrastino con i principi etici condivisi dalla comunità scientifica o con le proprie convinzioni professionali personali. Nel caso in cui ritenga che una prescrizione possa nuocere alla salute della persona assistita, l'Assistente sanitario è tenuto a comunicarlo al Medico prescrittore e, se necessario, a rifiutarsi di eseguirla. Qualora osservi comportamenti inappropriati da parte di altri professionisti, l'Assistente sanitario ha il dovere di segnalare la situazione alle autorità competenti.

Art. 70 Attività commerciale e dispositivi

L'Assistente sanitario non promuove né partecipa a pubblicità di prodotti sanitari o comunque destinati ad essere utilizzati in ambito sanitario.

Art. 71 Pubblicità sanitaria

L'Assistente sanitario può svolgere pubblicità informativa sanitaria circa la propria attività professionale, nel rispetto dei principi del presente Codice deontologico, secondo i canoni di veridicità, correttezza, trasparenza, avendo cura che il messaggio pubblicitario non sia mai equivoco, comparativo, ingannevole o denigratorio.

L'Assistente sanitario promuove l'immagine professionale secondo i principi etici della comunicazione.

Art. 72 Copertura assicurativa

L'Assistente sanitario è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

L'Assistente sanitario, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

L'Assistente sanitario, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

PARTE XIII - CURA

Art. 73 Sicurezza delle cure

L'Assistente sanitario assicura la sicurezza delle cure, per quanto di sua competenza, utilizzando in modo ottimale le risorse strutturali, tecnologiche e organizzative e contribuendo alle attività orientate alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico.

L'Assistente sanitario ottempera alle norme e ai principi che disciplinano la sicurezza negli ambienti in cui svolge la propria attività professionale, contribuendo alla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, partecipando al monitoraggio dell'attuazione e della qualità dei processi, collaborando in team multidisciplinare nella verifica dell'idoneità delle attrezzature sanitarie.

L'Assistente sanitario concorre a sviluppare le procedure per la certificazione della qualità e i programmi di gestione del rischio clinico, analizza i processi di sua competenza per prevenire eventi avversi, anche mediante la condivisione continua delle informazioni e la formazione professionale.

Art. 74 Continuità delle cure

L'Assistente sanitario promuove la continuità delle cure, in autonomia o in collaborazione con altri professionisti sanitari.

L'Assistente sanitario prende in carico la persona assistita e le persone di riferimento eventualmente coinvolte, garantisce una comunicazione efficace e riserva particolare attenzione alla continuità dei trattamenti farmacologici, fisici e riabilitativi e di ogni intervento sanitario utile a promuovere la sua autonomia di vita in ogni contesto.

Art. 75 Pianificazione condivisa delle cure

L'Assistente sanitario partecipa alla pianificazione condivisa degli interventi di prevenzione, promozione ed educazione alla salute, dedicando particolare attenzione agli aspetti di propria competenza relativi alla sorveglianza, alla prevenzione e al controllo dei rischi per la salute dell'individuo e della popolazione, con specifico riferimento ai rischi ambientali, occupazionali e alle esposizioni a fattori di rischio fisico, chimico e biologico.

Art. 76 Donazione di organi, tessuti e sangue

L'Assistente sanitario si impegna a informare ed educare, secondo le proprie competenze, in merito alla donazione di sangue, tessuti e organi quale libero e necessario atto di solidarietà per la salute collettiva e individuale, sostenendo le persone interessate a tale gesto.

Art. 77 Ostinazione diagnostico-terapeutica nel fine vita

L'Assistente sanitario garantisce interventi in equilibrio con la condizione clinica della persona assistita e contrasta qualsiasi forma di ostinazione nella somministrazione di trattamenti inutili.

Art. 78 Eccesso di prestazioni professionali

L'Assistente sanitario non accetta incarichi professionali che comportino un sovraccarico di attività tale da compromettere la qualità del proprio operato e la sicurezza della persona assistita.

L'Assistente sanitario con compiti di coordinamento o responsabilità organizzativa agisce con equità e trasparenza nella distribuzione dei carichi di lavoro, basandosi oggettivamente su competenze, disponibilità ed esigenze del servizio, evitando favoritismi o penalizzazioni verso qualsiasi professionista coinvolto.

L'Assistente sanitario, che rilevi un eccesso di prestazioni diagnostiche o terapeutiche, collabora con gli altri professionisti sanitari per implementare strategie volte a ridurre tale sovraccarico.

PARTE XIV - MEDICINA DI GENERE

Art. 79 Medicina di genere

L'Assistente sanitario valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili attraverso l'appropriata raccolta e il successivo studio dei dati epidemiologici disponibili secondo la corretta interpretazione dei determinanti biologici/socio-culturali e l'istituzione di interventi di educazione alla salute congrui alla definizione odierna di medicina di genere.

L'Assistente sanitario rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

PARTE XV - DOCUMENTAZIONE

Art. 80 Documentazione sanitaria

L'Assistente sanitario, nell'ambito della propria attività professionale, rilascia esclusivamente alla persona interessata, su richiesta sua o del legale rappresentante, certificazioni o attestazioni di prestazioni sanitarie di prevenzione effettuate per gli adempimenti di legge.

L'Assistente sanitario verbalizza, per quanto di competenza e in collaborazione con altri professionisti sanitari, le attività effettuate in corso di ispezione igienico-sanitaria, accertamento, verifica e campionamento di matrici ambientali al fine di promuovere gli interventi di prevenzione nell'ambiente di vita delle persone.

L'Assistente sanitario, per quanto di competenza e nell'ambito della propria attività professionale, può firmare digitalmente attestazioni di esito in seguito alla raccolta e analisi di laboratorio prelevati su persona assistita.

L'Assistente sanitario redige la documentazione sanitaria di propria competenza; riporta con correttezza, accuratezza e precisione i dati obiettivamente constatati, nonché il consenso o il dissenso espresso dalla persona assistita alla presa in carico o al trattamento.

L'Assistente sanitario registra nella documentazione sanitaria informazioni sanitarie, anagrafiche, giuridiche, relative alla persona, che devono essere trattate e debitamente conservate.

L'Assistente sanitario è responsabile, per quanto di competenza, dell'archiviazione della documentazione sanitaria utilizzata, tutelando la riservatezza della documentazione sanitaria secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 81 Fascicolo sanitario elettronico

L'Assistente sanitario partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

PARTE XVI - FORMAZIONE CONTINUA ED EDUCAZIONE SANITARIA

Art. 82 Formazione continua

L'Assistente sanitario si aggiorna costantemente in conformità alla normativa sull'educazione continua, acquisendo competenze utili per offrire una pratica qualificata e attenta alle esigenze della persona, delle comunità e della popolazione.

La formazione continua è un requisito essenziale per esercitare la professione, in regime di lavoro sia dipendente sia autonomo, e la sua mancata attuazione configura una violazione disciplinare.

L'aggiornamento può avvenire, nella qualità sia di discente, sia di docente, attraverso corsi residenziali, formazione a distanza, studio di pubblicazioni scientifiche, partecipazione a programmi di formazione all'estero, tutoraggio o autoformazione.

L'Assistente sanitario garantisce l'adeguamento delle proprie conoscenze e abilità in linea con le evidenze scientifiche, tecnologiche e organizzative, in conformità alle raccomandazioni delle linee guida e alle buone pratiche.

Art. 83 Educazione sanitaria ed educazione alla salute

L'Assistente sanitario riconosce nell'educazione alla salute tanto uno strumento di lavoro quotidiano, quanto uno dei valori fondanti della professione e, unendola ad un approccio incentrato sulla persona, favorisce l'acquisizione ed il mantenimento del benessere del singolo, della famiglia e della collettività, rispettandone i valori, le convinzioni e le idee.

L'Assistente sanitario si impegna ad attuare in ogni servizio una costante osservazione e rilevazione dei comportamenti a rischio per la salute, sensibilizza e propone progetti di educazione alla salute secondo le diverse metodologie e i criteri della partecipazione della comunità.

Nell'espletamento delle attività di educazione alla salute e di promozione della salute l'Assistente sanitario tutela e contrasta le disuguaglianze nell'offerta, nella prevenzione delle malattie e nell'assistenza sanitaria.

L'Assistente sanitario, coerentemente con la propria formazione professionale e il mandato lavorativo, informa, educa e promuove, con programmi di screening e di educazione alla salute, interventi mirati per scoraggiare comportamenti che mettano a rischio

la salute dell'individuo e altrui, in relazione a dipendenze da sostanze, uso di alcool, tabagismo ecc., con particolare attenzione alle fasce di popolazione a rischio nelle scuole, nelle fabbriche e in altri ambienti di vita.

L'Assistente sanitario svolge le attività di educazione e promozione della salute come dovere professionale e civico, osservando i valori e principi fondamentali quali: apporto di benefici con un'attenzione focalizzata sui miglioramenti della salute della popolazione; equità nella salute; miglioramento individuale e di comunità; rispetto; apertura e trasparenza nella relazione con la persona; sostenibilità, responsabilità sociale condivisa per la salute; responsabilità rispetto ai risultati, all'uso delle risorse, alla conformità ai valori etici e alle evidenze scientifiche della promozione della salute.

L'Assistente sanitario si impegna a: promuovere, progettare, programmare e realizzare e valutare attività educative, processi finalizzati a raggiungere gli obiettivi definiti dall'OMS in rapporto ai problemi prioritari di salute, con un approccio teso al miglioramento della qualità dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, con riferimento alla misura di assolvimento di requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici specifici e generali indicati dalla normativa di settore; far acquisire alle persone un significato positivo della salute, in modo da individuare e usufruire delle proprie capacità fisiche, mentali e sociali; stimolare le persone e la comunità, adeguatamente informate e motivate, a partecipare in modo attivo alla definizione delle loro priorità in termini di azioni di salute; attivare strategie e comportamenti finalizzati a fronteggiare situazioni di nuove patologie emergenti di interesse comunitario che richiedono attività di ricerca e coinvolgimento della popolazione; coinvolgere i molti settori della società che sono implicati nell'assicurare la salute e la protezione da rischi infettivi, ambientali, economici e psico-sociali.

L'Assistente sanitario favorisce il processo di apprendimento e di adeguamento volontario ai corretti comportamenti individuali e collettivi, attraverso la partecipazione a programmi di studio e di lavoro ministeriali, regionali e aziendali di educazione alla salute e di prevenzione negli ambienti di vita, di lavoro, nelle scuole e nelle comunità.

L'Assistente sanitario si impegna a rispettare e far rispettare i principi e le metodologie dell'Educazione alla salute.

PARTE XVII - RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 84 Rapporti con gli studenti

L'Assistente sanitario cura la formazione degli studenti sia nell'ambito della docenza assegnata, sia durante i tirocini professionalizzanti, non soltanto fornendo informazioni corrette, ma anche trasmettendo l'identità professionale come valore essenziale del percorso formativo.

L'Assistente sanitario, che partecipa alle attività formative, favorisce e mantiene i rapporti di collaborazione finalizzati al miglioramento continuo della qualità didattica, fornendo il proprio contributo professionale nel percorso formativo degli studenti.

L'Assistente sanitario, che sceglie di svolgere attività di formazione nei corsi di laurea, è responsabile della qualità e dell'efficacia degli insegnamenti affidatigli. Si impegna a trasmettere agli studenti conoscenze aggiornate e competenze professionali, stimolan-

done l'interesse per i principi etici e deontologici; a salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti, presta adeguata attenzione agli aspetti di prevenzione, promozione ed educazione alla salute, curando l'appropriatezza delle attività svolte durante i tirocini.

L'Assistente sanitario, in qualità di tutor e responsabile di tirocinio, guida gli studenti nell'acquisizione delle competenze pratiche necessarie per l'esercizio della professione; favorisce un ambiente di apprendimento sicuro e stimolante, promuovendo lo sviluppo di un approccio professionale e responsabile.

L'Assistente sanitario che ricopre l'incarico di Direttore delle attività didattiche ha il compito di garantire la qualità e l'aggiornamento continuo del percorso formativo. Pianifica le attività didattiche e di tirocinio, assicurando la conformità agli standard professionali e ai bisogni del sistema sanitario; accompagna gli studenti nella loro crescita professionale, favorendo lo sviluppo di un ambiente di apprendimento inclusivo, rispettoso e collaborativo, che incentivi la partecipazione attiva degli studenti e incentivi la loro crescita personale e professionale.

Art. 85 Rapporti con l'Ordine

L'Assistente sanitario partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

L'Assistente sanitario comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

L'Assistente sanitario provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

L'Assistente sanitario, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

L'Assistente sanitario adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

L'Assistente sanitario segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 86 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

L'Assistente sanitario attraverso il proprio impegno e la propria professionalità, contribuisce a migliorare l'efficienza organizzativa, a garantire la qualità delle prestazioni e a favorire l'accesso alle cure.

In collaborazione con gli altri operatori sanitari, l'Assistente sanitario lavora per ottimizzare i processi preventivi ed assistenziali, garantendo il rispetto dei tempi e dei costi previsti; presta il suo essenziale apporto per assicurare un'assistenza di alta qualità, incentrata sulle esigenze degli individui.

L'Assistente sanitario, se coinvolto nella progettazione della struttura sanitaria, partecipa alla definizione degli spazi e dei flussi operativi e professionali, contribuendo a ottimizzare l'organizzazione del lavoro e a migliorare l'efficienza dei servizi.

L'Assistente sanitario, attraverso l'analisi quantitativa e qualitativa dei propri interventi, contribuisce all'ottimizzazione dei processi assistenziali, ricercando i tempi di esecuzione ideali per ogni prestazione, garantendo il rispetto delle persone e degli altri operatori e contribuendo al contenimento dei costi e aderendo agli obiettivi di Health technology assessment; verifica costantemente l'adeguatezza delle strutture e delle tecnologie, proponendo miglioramenti per perseguire efficienza ed efficacia.

Art. 87 Incarichi gestionali

L'Assistente sanitario, in ambito gestionale, quale attore chiave nel garantire la qualità dei servizi sanitari, contribuisce all'implementazione di procedure efficaci, persegue il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche e promuove un ambiente di lavoro collaborativo e sicuro per tutti gli operatori sanitari.

L'Assistente sanitario, se investito di responsabilità gestionali, è coinvolto in tutte le fasi della gestione organizzativa, dalla pianificazione strategica all'implementazione operativa; promuove la collaborazione interprofessionale e il lavoro di squadra, contribuisce all'ottimizzazione delle risorse, perseguendo nel contempo l'alta qualità delle prestazioni e la sicurezza delle persone assistite e dei professionisti coinvolti.

Art. 88 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

L'Assistente sanitario che partecipi alle attività di società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche, mantiene una condotta improntata alla collaborazione, alla lealtà e al rispetto degli ambiti di intervento in cui fornisce il proprio apporto, contribuendo alla valorizzazione della professione e alla promozione di una cultura dell'evidenza.

L'Assistente sanitario valorizza, secondo le proprie inclinazioni e le proprie scelte professionali, le società scientifiche accreditate e le associazioni tecnico-scientifiche di riferimento anche sotto i profili della verifica delle modalità operative, della produzione culturale e scientifica, dell'aggiornamento e della diffusione di nuove conoscenze, nonché della creazione di reti di supporto professionale.

Art. 89 Rapporti con le società industriali e commerciali

L'Assistente sanitario, debitamente autorizzato a intrattenere rapporti con l'industria o altri soggetti terzi che si uniformano al principio di imparzialità e si orientano al proficuo lavoro scientifico, collabora con essi applicando i principi Health technology assessment, in coerenza con le norme e i principi giuridici e deontologici che sovrintendono alla pratica professionale.

Art. 90 Compatibilità con cariche extraprofessionali

L'Assistente sanitario, nell'assumere cariche o incarichi extraprofessionali, agisce con la massima integrità e trasparenza valutando attentamente l'impegno temporale ad essi correlato ed evitando qualsiasi situazione che possa generare conflitti di interesse o compromettere la qualità, la sicurezza, la dignità o il decoro della professione.

PARTE XVIII - SANITÀ DIGITALE

Art. 91 Medicina digitale

L'Assistente sanitario, mettendo a frutto le potenzialità delle tecnologie digitali, promuove la salute della persona e delle comunità attraverso strategie di prevenzione, educazione e promozione alla salute; si mantiene costantemente aggiornato sulle innovazioni nel campo della sanità digitale, acquisendo le competenze necessarie per utilizzarle in modo efficace e responsabile nella propria pratica professionale.

L'Assistente sanitario progetta e implementa strategie di prevenzione e promozione della salute, avvalendosi di strumenti digitali e piattaforme innovative.

La competenza dell'Assistente sanitario nell'utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare nel campo preventivo, ne implica un costante approccio versatile e in grado di rispondere alle sfide della sanità moderna.

L'Assistente sanitario, in collaborazione con altri professionisti, utilizza in modo responsabile le tecnologie digitali per migliorare la qualità dell'assistenza e l'efficienza dei processi.

Art. 92 Telemedicina

L'Assistente sanitario riconosce la telemedicina come strumento fondamentale per garantire la continuità assistenziale, in particolare per le persone con bisogni sanitari complessi; utilizza le diverse modalità di telemedicina (televisita, teleconsulto, teleassistenza, telemonitoraggio) in modo appropriato ed etico, promuovendo l'aderenza preventiva e terapeutica e la partecipazione attiva della persona assistita.

L'Assistente sanitario si impegna a garantire l'equivalenza qualitativa delle prestazioni erogate in modalità di telemedicina rispetto a quelle tradizionali, perseguendone sempre l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza.

L'Assistente sanitario contribuisce allo sviluppo della telemedicina, garantendo il rispetto dei requisiti tecnici, legali e di sicurezza; fornisce il proprio contributo per assicurare la qualità e l'integrità dei dati e di tutte le prestazioni di prevenzione erogate.

Anche nelle prestazioni di telemedicina, l'Assistente sanitario integra le competenze tecniche con quelle relazionali, favorendo la comunicazione e la collaborazione con i colleghi e con la persona assistita, garantendone efficacia e personalizzazione.

Art. 93 Identità digitale

L'Assistente sanitario mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Art. 94 Intelligenza artificiale

L'Assistente sanitario si impegna a mantenere un'adeguata competenza nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale applicati all'assistenza sanitaria. Ne comprende i principi di funzionamento, le potenzialità, i limiti e le implicazioni etiche, legali e sociali, al fine di utilizzarli in modo responsabile e sicuro, sempre in supporto al proprio giudizio clinico e a beneficio della persona assistita e della comunità.

L'Assistente sanitario è responsabile della corretta interpretazione e integrazione dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. La sua esperienza e competenza sono fondamentali per valutare l'affidabilità dei dati e garantire l'accuratezza delle diagnosi e delle prestazioni erogate.

L'Assistente sanitario si impegna a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati della persona assistita e della comunità, garantendo che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

L'Assistente sanitario promuove la trasparenza nell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, informando sia la persona assistita che gli altri professionisti sanitari coinvolti circa il ruolo e i limiti di queste tecnologie.

L'Assistente sanitario contribuisce attivamente al miglioramento continuo dei sistemi di intelligenza artificiale, fornendo un monitoraggio e un riscontro costante sul loro rendimento e proponendo soluzioni per ottimizzare le prestazioni.

PARTE XIX - EMERGENZA

Art. 95 Emergenza sanitaria

In situazioni di emergenza sanitaria o ambientale, l'Assistente sanitario collabora attivamente con le organizzazioni e le autorità competenti, mettendo a disposizione le proprie competenze per la pianificazione ed attuazione efficace dei piani di emergenza.

L'Assistente sanitario partecipa alla progettazione, implementazione e valutazione degli interventi volti a prevenire, controllare e contenere la diffusione delle malattie infettive in situazioni di emergenza sanitaria, contribuendo alla tutela della salute pubblica.

L'Assistente sanitario fornisce alla popolazione informazioni chiare e comprensibili sulle misure preventive e di contenimento da adottare in situazioni di emergenza, promuovendo comportamenti corretti e collaborando alla gestione dell'emergenza stessa.

In caso di emergenza sanitaria, l'Assistente sanitario si rende immediatamente disponibile, operando con dedizione e professionalità per rispondere ai bisogni della popolazione. Si adopera per adattare le proprie competenze al contesto emergenziale, collaborando con gli altri operatori sanitari per mitigare gli effetti dell'evento e promuovere il recupero degli individui e della comunità.

Art. 96 Emergenza digitale

L'Assistente sanitario aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di sua competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

L'Assistente sanitario, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi competenti, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

L'Assistente sanitario, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 97 Calamità naturali

L'Assistente sanitario si mette a disposizione dell'autorità competente in caso di calamità naturali.

L'Assistente sanitario si impegna a salvaguardare la sicurezza sanitaria tenendo in considerazione le risorse disponibili, umane e materiali.

L'Assistente sanitario collabora con le organizzazioni umanitarie e le autorità competenti e si rende disponibile a partecipare e organizzare progetti di prevenzione, promozione ed educazione alla salute nei Paesi che necessitano di sostegno economico e sanitario.

Art. 98 Missioni di pace e conflitto militare

L'Assistente sanitario, riconoscendo la salute come diritto inalienabile di ogni individuo, promuove attivamente la pace e la non violenza come fondamenti e determinanti di salute per il benessere delle comunità.

In caso di emergenza bellica o conflitto armato, l'Assistente sanitario mette a disposizione le proprie competenze professionali per fornire assistenza sanitaria alla popolazione colpita, nel rispetto dei principi umanitari e dei diritti umani e si impegna a preservare la sicurezza sanitaria.

L'Assistente sanitario, in ogni circostanza, si impegna a garantire la massima sicurezza sanitaria, ottimizzando l'utilizzo delle risorse umane e materiali disponibili e adottando tutte le misure necessarie per prevenire e controllare la diffusione di malattie.

Durante missioni di pace o operazioni di soccorso in zone di conflitto, l'Assistente sanitario eroga prestazioni sanitarie di adeguata qualità, basate sui principi di neutralità, imparzialità e umanità, garantendo l'assistenza a tutte le persone bisognose, senza distinzione di razza, sesso, genere, religione, opinione politica.

L'Assistente sanitario, in caso di conflitto militare o partecipazione a missioni di pace, garantisce prestazioni appropriate nell'ambito delle operazioni di soccorso, fondando il proprio agire sui valori di dignità della persona ed equità.

Art. 99 Contenzione

L'Assistente sanitario è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione alla persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

PARTE XX - COMPORAMENTI VIETATI

Art. 100 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

L'Assistente sanitario è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

L'Assistente sanitario non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

L'Assistente sanitario non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

L'Assistente sanitario segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 101 Comparaggio

L'Assistente sanitario si astiene da attività illecite, quali la diffusione di prodotti farmaceutici in cambio di denaro o altre utilità per sé stesso o per terzi con cui ha un qualsiasi legame fattuale o giuridico.

L'Assistente sanitario segnala all'Ordine attività che si configurino quale comparaggio.

Art. 102 Segnalazione del conflitto di interesse

L'Assistente sanitario, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 103 Discredito

L'Assistente sanitario fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

L'Assistente sanitario non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

L'Assistente sanitario, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 104 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

L'Assistente sanitario, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

INDICE

| | |
|--|----|
| INTRODUZIONE | 3 |
| PREMESSA | 5 |
| PRINCIPI FONDAMENTALI | 5 |
| Parte I. Persona | 5 |
| Parte II. Responsabilità | 7 |
| Parte III. Salute | 8 |
| Parte IV. Relazione | 9 |
| Parte V. Informazione | 10 |
| Parte VI. Consenso | 12 |
| Parte VII. Multiprofessionalità | 13 |
| Parte VIII. Competenza | 14 |
| Parte IX. Riservatezza e segreto professionale | 15 |
| Parte X. Equità | 15 |
| REGOLE COMPORTAMENTALI | 16 |
| Parte XI. Identità del professionista | 16 |
| Parte XII. Esercizio della professione | 19 |
| Parte XIII. Cura | 23 |
| Parte XIV. Medicina di genere | 24 |
| Parte XV. Documentazione | 24 |
| Parte XVI. Formazione continua ed educazione sanitaria | 25 |
| Parte XVII. Rapporti professionali | 26 |
| Parte XVIII. Sanità digitale | 29 |
| Parte XIX. Emergenza | 30 |
| Parte XX. Comportamenti vietati | 32 |
| SANZIONI DISCIPLINARI | 32 |